

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27-06-2006



Provincia di Genova

00000000000

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA TUTELA ED IL BENESSERE E LA DIGNITA' DEGLI ANIMALI

<u>CAPO I</u> <u>PRINCIPI GENERALI</u>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

Il presente regolamento detta norme finalizzate alla tutela al benessere ed alla dignità degli animali.

Il Comune di Uscio condivide la carta dei diritti degli animali approvata dell'Unesco il 15/10/1998, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, ne disciplina la presenza nel territorio comunale, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali al fine di favorirne la serena convivenza e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI.

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni,

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

E' vietato utilizzare animali domestici per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.

Sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, i percorsi pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

CAPO 2

NORME IN MATERIA DI CANI

Art. 4

NORME PER LA CONDUZIONE DEI CANI E LORO ACCESSO NEI LUOGHI PUBBLICI

I cani non possono essere lasciati vagare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e devono pertanto essere tenuti al guinzaglio dal proprietario e/o dall'accompagnatore e qualora di



Provincia di Genova

razza indicata a rischio di maggiore aggressività nell'Ordinanza 27/8/2004 ministero salute devono essere muniti oltre che del guinzaglio anche di apposita ed adeguata museruola. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.

Art. 5

ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

E' fatto divieto di introdurre cani privi di guinzaglio e museruola nei negozi di generi alimentari,

E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di fare osservare la disposizione di cui al comma precedente.

Art. 6

AREE DESTINATE AI CANI

Nell'ambito del territorio comunale potranno essere individuate, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, ove gli stessi, ad eccezione delle razze indicate delle Ordinanze Ministeriali 9 settembre 2003 e 27 agosto 2004 ed ogni eventuale e successiva modificazione, potranno muoversi, correre liberamente, senza guinzaglio e museruola.

L'accesso e l'utilizzo di tali aree dovrà avvenire sotto la vigile e costante sorveglianza degli accompagnatori, senza determinare danni alle persone, agli altri animali, alle piante ed alle strutture presenti.

Art.7

NORME PER LA TENUTA DEI CANI

I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili quali ad esempio orti, giardini e cortili, devono essere tenuti in modo tale da non molestare o arrecare danno ai passanti, la loro presenza dovrà essere segnalata con opportuni cartelli da apporre sulle recinzioni.

I cani, in ogni caso devono essere tenuti in spazi non angusti e comunque proporzionati alla taglia dell'animale e, se lasciati senza assistenza di persone, devono disporre di acqua e cibo; se tenuti legati, devono avere comunque una sufficiente libertà di movimento in modo da non versare in condizioni di sofferenza.

Art. 8

NORME DI COMPORTAMENTO

I proprietari e/o detentori dei cani, devono adottare ogni precauzione affinché non vaghino liberamente sulle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, non arrechino disturbo alla quiete pubblica e non costituiscano pericolo per la sicurezza e la salute, in particolare dovranno evitare che i cani con il loro abbaiare, guaire e latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato con particolare riferimento alle ore notturne, i proprietari potranno essere diffidati ad allontanare gli animali stessi o metterli in condizione di non disturbare.

Se malgrado la diffida il disturbo continua a verificarsi, il contravventore verrà sanzionato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

E' vietato ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali abbandonare le deiezioni degli stessi animali su aree pubbliche od aperte al pubblico. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei e depositate in involucro appositamente chiuso e deposte nei contenitori dei rifiuti solidi urbani.



Provincia di Genova

Art. 9

RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Per quanto riguarda il ricovero e la custodia degli animali randagi o abbandonati nel territorio comunale, si rimanda alla Legge 281 del 14 agosto 1991 ed alla Convenzione stipulata con l'associazione "Amici del cane".

Art.10

RESPONSABILITA'

Il proprietario o l'accompagnatore sono civilmente e penalmente responsabili di ogni azione del cane da essi condotto.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Art.11

SANZIONI

Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica l'art. 7 – bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 500,00, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali.

L'ammontare delle sanzioni verrà stabilito a seconda della gravità della violazione, con particolare riferimento agli art.4 e 8 del presente Regolamento.

Art.12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 14 agosto 1991 n.281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Legge Regionale 22 marzo 2000 n.23 "tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo"

Ordinanza ministeriale 9 settembre 2003 "tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di cani potenzialmente pericolosi"

Legge 20 luglio 2004 n.189 "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Ordinanza ministeriale 27 agosto 2004 "tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività dei cani"

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

